

**ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I NUCLEI CON FIGLI DISABILI/MINORI/NUMEROSI
NUOVI CHIARIMENTI INPS (ANCHE SULLA SUA ESTENSIONE AGLI UCRAINI CON PERMESSO
PER PROTEZIONE TEMPORANEA)**

A decorrere dall'anno in corso l'art. 1, commi 357 e 358, della legge (29/12/2022 n. 197) di Bilancio 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2023) è intervenuta sulla disciplina dell'**Assegno unico e universale per i figli a carico** (sotto anche "Auu"), introdotta dal d.lgs. 29/12/2021 n. 230 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 8 e 13 del 2023; nn. 2, 5, 6, 9, 16, 19, 30, 36 e 46 del 2022), modificandone gli artt. 4^[1], 5^[2] e 6^[3]; pertanto, dalla mensilità di gennaio 2023:

- è stato incrementato nella misura del 50% l'importo: 1) dell'Auu per il **figlio a carico di età inferiore a un anno**; 2) della maggiorazione forfettaria per i **nuclei con almeno quattro figli a carico**, prevista dall'art. 4, c. 10, del d.lgs. n. 230/2021;
- l'aumento di cui all'alinea precedente è stato riconosciuto anche per i **nuclei familiari con almeno tre figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni**, a condizione che abbiano un ISEE non superiore alla soglia di 40.000 euro, annualmente adeguata alle variazioni dell'indice del costo della vita (cfr. il successivo paragrafo "Rivalutazione annuale dell'importo dell'Assegno unico e universale e delle soglie ISEE");
- sono stati stabilizzati gli importi più alti previsti, limitatamente all'annualità con competenza 2022, in favore dei **nuclei con figli disabili**, con riferimento ai quali è stato esteso in via transitoria fino al 2024 anche l'incremento in misura fissa della maggiorazione di cui all'art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 230/2021, ove spettante, previsto dal successivo comma 9-bis.

Di conseguenza l'INPS, con la circolare 7/4/2023 n. 41 e dopo quanto diramato lo scorso anno (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 6, 16, 30 e 46 del 2022), ha:

- reso noto che l'Auu può essere percepito anche dalle persone provenienti dall'Ucraina a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per protezione temporanea;
- fornito i seguenti chiarimenti.

Le modifiche per i nuclei con figli minori a carico, i nuclei numerosi e quelli con figli disabili

L'art. 1, c. 357, della legge n. 197/2022, in tema di Assegno unico e universale per i figli a carico, ha apportato al d.lgs. n. 230/2021 le seguenti modifiche:

- all'art. 4:
 - al comma 1, al primo periodo, le parole: «*limitatamente all'anno 2022*» sono soppresse ed è aggiunto il seguente periodo: «*A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del 50 per cento; tale incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro*»;
 - al comma 4, le parole «*limitatamente all'anno 2022*» sono soppresse;
 - i commi 5 e 6 sono abrogati;

- al comma 10 è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento»;
- all'art. 5, al c. 9-bis, le parole: «per l'anno 2022» sono soppresse.

a) Nuclei con figli di età inferiore a un anno

Per ciascun figlio di età inferiore a un anno, tenuto conto delle citate modifiche di cui all'art. 4, c. 1, l'importo dell'Auu calcolato sulla base del valore ISEE e adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita, è incrementato nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

Al riguardo, nel rinviare per gli importi spettanti dell'Auu rivalutati all'allegato n. 1 (disponibile a [questo collegamento](#)), si forniscono alcuni esempi pratici.

Esempio - Nucleo composto da **2 figli minorenni non disabili**, di cui il secondo figlio è nato nel mese di dicembre 2022. Il nucleo ha già presentato domanda di Auu per il primo figlio di 14 anni. Per il 2023 non occorre presentare una nuova domanda, sarà sufficiente inserire la scheda del nuovo nato e procedere alla presentazione dell'ISEE 2023.

Di conseguenza, per il primo figlio spettano le mensilità di gennaio e febbraio 2023, che vengono calcolate sulla base dell'ISEE 2022 (cfr. il successivo paragrafo "Modalità e termini di presentazione dell'ISEE"), ovvero, se già presente, sulla base di ISEE 2023, che include il secondo figlio.

Ipotizzando che il livello dell'ISEE 2023 sia pari a **15.000 euro**, per il nuovo nato spettano tutte le mensilità a partire da gennaio 2023 calcolate con l'aumento del 50%, nonché la mensilità di dicembre 2022, comprensiva della settima e ottava mensilità di gravidanza, calcolate sulla base degli importi dell'Auu in vigore fino al 31/12/2022.

Importi per il primo figlio minorenne calcolati su ISEE 2023

Mensilità gennaio e febbraio 2023 euro 189,20	Mensilità da marzo a dicembre 2023 euro 189,20
--	---

Importi per il secondo figlio di età inferiore a un anno calcolati su ISEE 2023

Ottobre 2022 (settimo mese di gravidanza) euro 175 ^(*)	Novembre 2022 (ottavo mese di gravidanza) euro 175 ^(*)	Dicembre 2022 euro 175 ^(*)	Gennaio 2023 euro 283,80	Febbraio 2023 euro 283,80	Marzo - Dicembre 2023 euro 283,80
---	---	--	-----------------------------	------------------------------	---

^(*) Importo calcolato come da Tabella n. 1 vigente sino al 31 dicembre 2022, allegata al d.lgs. n. 230/2021, con ISEE 2023 presentato entro 120 giorni dalla nascita.

b) Incrementi per nuclei familiari numerosi

L'incremento dell'importo dell'Auu nella misura del 50% è riconosciuto anche per i nuclei con tre o più figli, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni. In tale caso, l'aumento è riconosciuto, a partire dall'1 gennaio 2023, solo per livelli di ISEE fino a 43.240 euro (soglia rivalutata per l'anno 2023).

Resta ferma l'applicazione, in presenza di figli successivi al secondo, della maggiorazione prevista dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 230/2021, pari a un massimo di 91,90 euro per un ISEE fino a 16.215 euro (importi rivalutati per l'anno 2023).

Esempio - Nucleo familiare composto da 3 figli, dei quali nessuno disabile. Il primo figlio ha 25 anni e convive con i genitori, il secondo ha 14 anni e il terzo ha 2 anni. Il nucleo è in possesso di un ISEE 2023 pari a 25.000 euro
Per il primo figlio l'assegno non spetta
Per il secondo figlio spettano 144,90 euro mensili
Per il terzo figlio, di età compresa nella fascia uno-tre anni, spettano 217,35 euro calcolate nel modo seguente: importo (144,90) + 50% dell'importo (72,45)
Inoltre, spettano al nucleo familiare 67,00 euro mensili per il terzo figlio, a titolo di maggiorazione figli ulteriori al secondo
Totale 429,25 euro

Nel caso di nuclei con almeno quattro figli, la maggiorazione mensile pari a 100 euro, prevista dall'art. 4, c. 10, del d.lgs. n. 230/2021, viene incrementata del 50% e, dunque, aumentata a 150 euro mensili.

Riguardo ai nuclei numerosi, si ricorda che l'Auu spetta solo per i figli che hanno i requisiti per la prestazione, benché ai fini della numerosità del nucleo stesso vadano considerati tutti i figli a carico dei genitori secondo le regole di appartenenza al nucleo valide ai fini ISEE (cfr. il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2022, N.d.R.).

Esempio - Nucleo familiare composto da 4 figli, dei quali nessuno disabile. Il primo figlio ha 20 anni ed è studente, il secondo ha 18 anni e un contratto di lavoro, il terzo figlio ha 14 anni e il quarto figlio è nato a gennaio 2023. Il nucleo è in possesso di ISEE 2023 pari a euro 28.000		
Per il primo figlio spetta un assegno pari a 63,30 euro		
Per il secondo figlio maggiorenne l'assegno non spetta in quanto ha un contratto di lavoro con un reddito presunto per il 2023 pari a 10.000 euro; pertanto, non possiede i requisiti di cui all'art. 2, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 230/2021.		
Per il terzo figlio spettano 129,70 euro + 58,60 euro (maggiorazione figli ulteriori al secondo) per un totale di euro 188,30		
Per il quarto figlio, nato a gennaio 2023, spettano:		
Novembre 2022 (settimo mese di gravidanza) 110 euro + 48,60 euro (maggiorazione figli ulteriori al secondo) per un totale di 158,60 euro	Dicembre 2022 (ottavo mese di gravidanza) 110 euro + 48,60 euro (maggiorazione figli ulteriori al secondo) per un totale di 158,60 euro	Gennaio - Dicembre 2023 194,55 euro + 58,60 euro (maggiorazione figli ulteriori al secondo) per un totale di 253,15 euro
Tenuto conto della presenza di 4 figli, a decorrere da gennaio 2023, spettano, inoltre, al nucleo 150 euro mensili		

c) Nuclei con figli disabili

Con riferimento ai figli disabili, il d.lgs. n. 230/2021 ha inizialmente previsto un trattamento in base all'età, riconoscendo per i disabili con età fino a 18 anni, importi più elevati dell'Auu e delle relative maggiorazioni.

Successivamente il d.l. n. 73/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2022, limitatamente all'annualità in competenza 2022 ha: (i) previsto la concessione dell'AUU nella medesima misura per ciascun figlio disabile, a prescindere dall'età, nonché l'equiparazione ai figli minorenni disabili dei figli disabili maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui al comma 4 dell'art. 4 del d.lgs. n. 230/2021; (ii) introdotto un incremento della maggiorazione transitoria di cui all'art. 5, c. 1, del citato decreto legislativo, pari a 120 euro per i nuclei in cui è presente un figlio a carico con disabilità (cfr. il comma 9-bis del citato art. 5).

La legge n. 197/2022 ha reso strutturale l'assetto delineato con il menzionato d.l. n. 73/2022. Pertanto, a decorrere dall'1 gennaio 2023:

- ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l'Auu con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;
- le maggiorazioni in funzione del grado di disabilità per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età sono stabilmente equiparate a quelle dei figli disabili minorenni.

Inoltre, l'incremento di cui all'art. 5, c. 9-bis, del d.lgs. n. 230/2021, è confermato per l'anno 2023 e l'anno 2024.

A tale ultimo riguardo, si chiarisce che tale incremento si applica senza subire decurtazioni alle maggiorazioni transitorie di cui all'art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 230/2021, per le quali è, invece, prevista la graduale riduzione nel seguente modo:

- a) per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dall'1 marzo 2022;
- b) per un importo pari a 2/3 nell'anno 2023;
- c) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

Esempio - Nucleo con 3 figli: 2 minorenni (di età superiore a 3 anni) di cui uno con disabilità grave, e uno maggiorenne di età inferiore a 21 anni che frequenta un corso di laurea. Il nucleo è in possesso di un **ISEE 2023** pari a **20.000 euro**. Importi spettanti:

- 169,70 euro per ciascun figlio minorenne;
- 82,60 euro per il figlio maggiorenne;
- 102,70 euro per il figlio minorenne con disabilità grave;
- 81 euro a titolo di maggiorazione per figlio ulteriore al secondo.

Il totale mensile spettante ai sensi dell'art. 4 sarà pari a 605,70 euro.

Al totale di cui sopra, vanno aggiunte, ove ne ricorrano i presupposti, l'eventuale maggiorazione transitoria di cui all'art. 5, c. 1, e l'incremento di tale maggiorazione, di cui al c. 9-bis del medesimo art. 5, di importo pari a 120 euro per la presenza del figlio disabile nel nucleo.

Modalità e termini di presentazione dell'ISEE

A partire dall'1 marzo 2023, per coloro che hanno già trasmesso la domanda di AUU all'INPS entro il 28 febbraio 2023, che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia, non sussiste l'onere di ripresentarne una nuova per continuare a fruire dell'Assegno medesimo per tutto il periodo 2023.

Al riguardo, si precisa che tale semplificazione, illustrata con la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 46/2022, N.d.R.), non riguarda anche l'onere di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), la cui validità si conferma essere annuale.

Si precisa che per la presentazione dell'ISEE è in corso di rilascio il nuovo Portale Unico ISEE, che consentirà di presentare l'ISEE *online*, anche in modalità precompilata. Con il nuovo Portale sono state unificate, in un solo punto di accesso, le varie modalità di acquisizione dell'ISEE (precompilato e non precompilato) e lo stesso sostituirà tutti i portali preesistenti.

Per espressa disposizione normativa, fanno eccezione al principio generale gli importi dell'Auu relativi ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno. In tale caso, infatti, al fine di salvaguardare il diritto di coloro che non hanno presentato la DSU nei primi due mesi dell'anno, l'art. 6, c. 7, del d.lgs. n. 230/2021, in deroga alla disciplina generale in materia di ISEE, indica che si potrà fare riferimento all'ISEE in corso di validità al mese di dicembre dell'anno precedente per calcolare le predette rate di gennaio e febbraio, benché tale ISEE sia scaduto.

Tenuto conto di ciò, l'INPS procederà in linea generale a calcolare le rate della prestazione di gennaio e febbraio 2023 a valere sull'ISEE 2022.

Per le rate di Auu che decorrono da marzo 2023, al fine di determinarne i relativi importi spettanti, sarà presa a riferimento l'attestazione ISEE 2023.

Al riguardo, si chiarisce che, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 6, c. 2, del d.lgs. n. 230/2021, qualora al momento dell'elaborazione della domanda di Auu l'ISEE non sia stato ancora aggiornato, la prestazione sarà erogata con gli importi al minimo di legge, fermo restando che se l'ISEE venisse presentato entro il 30 giugno 2023, l'INPS procederà a un conguaglio d'ufficio garantendo gli importi più elevati della prestazione e i relativi arretrati.

Esempio

L'utente ha presentato domanda di Auu a gennaio 2023

La prestazione decorre da febbraio 2023 facendo riferimento all'ISEE 2022 in mancanza del quale l'importo dell'Auu sarà calcolato prendendo a riferimento gli importi minimi previsti dalla normativa

A partire dal mese di marzo 2023, se l'utente non ha ancora presentato l'ISEE 2023, la prestazione sarà pagata secondo gli importi minimi e successivamente conguagliata solo se l'ISEE venisse presentato entro il 30 giugno 2023

Esempio

Nel nucleo familiare, non percettore di Auu, è presente un **nuovo nato nel mese di gennaio 2023**. In tale caso, la domanda di Auu per il nuovo nato può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita, con diritto a tutti gli arretrati e alle due mensilità di novembre e dicembre

corrispondenti al settimo e all'ottavo mese di gravidanza.

Se l'utente presenta a marzo 2023 sia la domanda di Auu sia l'ISEE in cui è presente il minore, le rate di novembre e dicembre 2022 saranno calcolate sulla base della soglia ISEE 2023, ma applicando gli importi delle tabelle vigenti per l'anno 2022, mentre le rate di gennaio e febbraio 2023, nonché le mensilità successive dell'anno di competenza, saranno calcolate sulla base dell'ISEE 2023 e degli importi vigenti per l'anno 2023.

Se l'utente presenta la domanda di Auu a marzo 2023 e l'ISEE in cui è presente il minore a giugno 2023, ossia dopo i 120 giorni dalla nascita, detto ISEE sarà preso in considerazione esclusivamente per le mensilità con decorrenza da marzo 2023, mentre le mensilità precedenti (novembre e dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023) saranno corrisposte al minimo.

Rivalutazione annuale dell'importo dell'Assegno unico e universale e delle soglie ISEE

Gli importi dell'Auu spettanti per l'annualità 2023 sono determinati tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, c. 11, del d.lgs. n. 230/2021, ai sensi del quale l'assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita, ossia dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Per i nuovi importi dell'assegno e le relative soglie ISEE aggiornate sulla base del comunicato ISTAT del 17 gennaio 2023, si rinvia all'allegato n. 1 della circolare, disponibile a [questo collegamento](#).

Precisazioni sui permessi di soggiorno validi per la percezione dell'Assegno unico e universale

Con il messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2022, N.d.R.) l'Istituto ha fornito chiarimenti in merito ai titoli di soggiorno ammissibili ai fini del diritto all'Auu, alla luce dell'art. 3 del d.lgs. n. 230/2021 e della diversa natura e tipologia dei permessi in possesso dei cittadini extra UE, integrando le indicazioni fornite in materia con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2022, N.d.R.).

Al riguardo, su conforme parere del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si precisa che tra i permessi di soggiorno che permettono di percepire l'Auu rientra anche quello per protezione temporanea, che viene rilasciato alle persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022, tenuto anche conto delle previsioni di cui all'art. 2 del d.l. 2/3/2023 n. 16, con le quali tali permessi di soggiorno sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023.

A tale proposito, si evidenzia che l'art. 4, c. 1, lettera g), del d.lgs. 7/4/2003 n. 85 (norma interna di recepimento della direttiva 2001/55/CE) espressamente prevede la possibilità di estendere ai titolari di protezione temporanea misure assistenziali, comprese quelle per l'assistenza sociale.

[1] Art. 4 del d.lgs. n. 230/2021**Criteria per la determinazione dell'assegno**

1. Per ciascun figlio minorenni e per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età, è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. **A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del 50 per cento; tale incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro.**

2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

3. Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

4. Per ciascun figlio con disabilità minorenni e anche fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

5. **COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.**

6. **COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.**

7. Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all'articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.

10. A decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. **A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento.**

11. Gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1, come individuati della tabella 1 allegata al presente decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

[2] Art. 5 del d.lgs. n. 230/2021**Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro**

1. Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 1, come determinato ai sensi dell'articolo 4.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 e in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:

a) valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;

b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

3. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 è pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare, come determinato al comma 4, e dell'ammontare mensile della componente fiscale, come determinato al comma 5, al netto dell'ammontare mensile dell'assegno come determinato all'articolo 4.

4. Per componente familiare si intende:

a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al presente decreto;

b) per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al presente decreto.

5. Per componente fiscale si intende:

a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella C allegata al presente decreto, per ciascun genitore;

b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), l'importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D allegata al presente decreto.

6. Ai fini del riconoscimento degli importi indicate dalle Tabelle A, B, C e D:

a) vanno considerati i figli componenti del nucleo familiare del richiedente;

b) va considerato l'indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE, come risultante dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per le Tabelle A e B e il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, valida ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al comma 2, lettera a), per le Tabelle C e D.

7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta:

a) per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;

b) per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;

c) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

8. La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

9. La sussistenza della condizione di cui comma 2, lettera b), è autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta. Tale autodichiarazione è soggetta a controllo successivo a cura dell'INPS che provvede, in caso di dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese.

^[3] **Art. 6 del d.lgs. n. 230/2021**

Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio

1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 è presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La domanda è presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall'INPS sul proprio sito istituzionale entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la domanda di cui al comma 1 è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale. L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l'INPS provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata con apposita procedura telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

4. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affidamento familiare.

5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

6. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.

7. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in corso di validità a dicembre dell'anno precedente.

8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma 2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,6 milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,8 milioni di euro per l'anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l'anno 2026, 19.316,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431,0 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, **alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia** e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte.